



Roma, 05.01.2022

Ufficio: DAR/PF/AB
Protocollo: 202200000197/AG
Oggetto: Legge 233/2021- Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 152/2021 recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Circolare n. 13440
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto sull'attuazione del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR).

Riferimenti normativi: LEGGE 29 dicembre 2021, n. 233 - *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.* (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 48)

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la [Legge 233/2021](#) contenente le disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, in vigore dal 1° gennaio 2022.

In evidenza, di seguito, i contenuti di principale interesse.

Semplificazione e il rafforzamento dei servizi digitali (art. 27)

L'articolo 27, commi 1 e 2, prevede alcune misure in materia di digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 2-septies del medesimo articolo reca una disposizione in materia di Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie che inserisce, tra i compiti attribuiti alle stesse, l'organizzazione e la gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software, alla quale gli Ordini (e le Federazioni regionali eventualmente costituite) obbligatoriamente aderiscono, concorrendo ai relativi oneri. La previsione esclude la determinazione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

L'introduzione di tale disposizione è stata fortemente voluta dalla Federazione che, in diverse sedi parlamentari e istituzionali, ha evidenziato la necessità di potenziare il processo di digitalizzazione dell'attività amministrativa degli Ordini territoriali, accentrando a livello unitario e nazionale la gestione di una rete che connetta tutte le realtà ordinistiche locali, nel rispetto dell'autonomia degli Ordini stessi. La creazione di una rete unitaria realizza economie di scala con una diminuzione dei costi di gestione ed un aumento dell'efficienza legato ad una maggiore sicurezza informatica, riducendo le vulnerabilità dei sistemi locali e assicurando una più solida protezione da attacchi, accessi non autorizzati e perdita di dati.

Tale misura di interconnessione, inoltre, è volta a rendere il più possibile omogenee le procedure amministrative locali, oltre a potenziare l'interscambio informativo tra il livello centrale e quello decentrato.

La Federazione ha già costituito un gruppo di lavoro che si occuperà delle predette implementazioni informatiche e avrà cura di fornire ogni utile aggiornamento appena possibile.

Disposizioni per l'interdisciplinarietà delle classi di laurea e la formazione di profili professionali innovativi (art. 14)

L'articolo 14, commi 1 e 2, stabilisce, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che, nell'ambito dei criteri generali per la definizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti dei "corsi di studio universitari", una parte dei crediti formativi universitari (CFU) può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. L'obiettivo è quello di promuovere l'interdisciplinarietà dei "corsi di studio" e la formazione di profili professionali innovativi. Inoltre, in coerenza con i medesimi obiettivi, si prevede la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi SSD.

Disposizioni in materia di formazione continua in medicina (art. 38-bis)

L'art. 38-bis introduce, a partire dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia condizionata delle polizze assicurative alla cui stipula sono tenute, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 24/2017 ([cfr. circolare n. 10383 del 30 marzo 2017](#)), le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e di ricerca clinica. L'efficacia di tali polizze viene condizionata dall'articolo in commento all'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile.

Riduzione termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare (art. 38-quater)

L'articolo 38-quater interviene sulla disciplina relativa all'innovatività terapeutica con l'obiettivo di rendere disponibili, in tempi certi, i farmaci innovativi per malattie

rare su tutto il territorio nazionale. A tal fine la disposizione prevede che l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri debba essere effettuato entro, e non oltre, due mesi nel caso d'impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione, con deliberazione della giunta regionale, è tenuta a indicare i centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)